

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, le attrici convenivano in giudizio [REDACTED] e [REDACTED] nonché [REDACTED] esponendo quanto segue.

In data 11.12.1962 i genitori delle odierne attrici acquistavano da [REDACTED] un piccolo appezzamento di terreno in [REDACTED], in atti meglio descritto. Tale terreno, oggetto di eredità, confinava, a nord, con una striscia di terreno originariamente adibita a strada di passaggio ed evidenziata in colore verde nella planimetria allegata al documento 1, risultante di proprietà per il 50% delle attrici e per la rimanente quota dei convenuti. Questi si erano sempre disinteressati di tale striscia di terreno, mentre le attrici avevano provveduto alla ordinaria e straordinaria manutenzione della stessa e vi avevano apposto una rete fino ad usucapirla.

Le attrici chiedevano di accertare l'avvenuta usucapione nonché l'estinzione della servitù di passaggio a favore dei convenuti e gravante sul mappale 183.

Questi si costituivano in giudizio contestando le domande attoree, assumendo che la striscia di terreno di cui trattasi era stata utilizzata da entrambe le parti in causa e che avevano entrambe provveduto alla manutenzione. La striscia di terreno di cui è causa, poi, veniva costantemente utilizzata dai convenuti anche perché vi era l'entrata

pedonale dell'abitazione ed un passo carraio utilizzato per il carico e lo scarico delle merci. Nel 1990 era stata chiesta addirittura una autorizzazione amministrativa per l'apposizione di un cancello a tutela degli effettivi proprietari.

Erano stati gli odierni attori che avevano cominciato a far degenerare la situazione quando iniziarono a parcheggiare anche autocarri sulla striscia di terreno e ad oscurare la vista delle vedute dei convenuti che vi si affacciavano. Gli attori, inoltre, lasciavano detriti sulla parte di proprietà dei convenuti che, in via riconvenzionale ne chiedevano lo sgombero oltre al rigetto delle domande attoree.

In corso di causa i convenuti chiedevano di inibire agli attori la costruzione delle fioriere posizionate nella striscia di terreno in quanto quelle danneggiavano presumibilmente il muro ove l'opera poggiava.

All'udienza in data 9.4.2001, fissata per la comparizione personale delle parti ex art 183 CPC, nessuna delle stesse compariva personalmente e comunque non si addiveniva ad alcun atto di conciliazione.

Concessi i termini per le deduzioni istruttorie, le parti insistevano nelle proprie richieste .

Il giudice ammetteva le stesse come da ordinanza in atti ed, all'esito di tali incombenze istruttorie, rinviava all'udienza del 21.4.2005 per le conclusioni che le parti precisavano come sopra riportato. Il giudice assumeva la causa in decisione nel rispetto dei termini di legge.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande degli attori sono infondate e non meritano accoglimento.

Il teste ██████████, figlio del convenuto ██████████, in data 12.6.2002, ricordava che già dagli anni '70 il padre aveva provveduto ad asfaltare la striscia di terreno di cui è causa e lo aveva sempre visto "provvedere personalmente a coprire eventuali buche formatesi nell'asfalto". Aggiungeva che parte della recinzione della quale era causa era stata pagata da suo nonno, da suo padre e dallo zio "in quanto incidente sulla parte di strada di loro proprietà", come gli era stato riferito dai propri parenti. Lo stesso confermava che gli attori parcheggiavano di fronte alle finestre di casa dei convenuti, togliendo luce ed aria e depositavano materiale di scarto sul terreno di proprietà dei ██████████

Anche la teste ██████████, moglie del ██████████ in regime di separazione dei beni, confermava che la striscia di terreno della quale è causa era sempre stata utilizzata di comune accordo fra attori e convenuti con partecipazione di entrambi alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese quelle per la recinzione; anzi, le spese per l'asfalto erano state sopportate tutte dai convenuti. Era vero che gli attori avevano depositato laterizi sulla strada e toglievano luce ed aria alle finestre dei convenuti parcheggiando incongruamente autocarri.

A fronte di tale quadro probatorio ben delineato, il teste di parte attrice ██████████ dichiarava che da anni non frequentava più i luoghi e

quindi ignorava la modalità di utilizzazione degli stessi. Nemmeno [REDACTED], cognata della madre degli attori, riusciva a fornire prove convincenti delle ragioni attoree: infatti, la stessa non era in grado di individuare l'ingresso secondario dei [REDACTED], ma specificava che entrambi gli ingressi, principale e secondario "vengono abitualmente usate dai [REDACTED]". La stessa dava atto dell'utilizzo da parte degli attori della striscia di terreno, ma non era in grado di fornire elementi che giustificassero un uso esclusivo da parte di questi protratto per oltre venti anni.

Da quanto sopra emerso, consegue che le domande attoree devono essere disattese.

Viceversa deve essere accolta la domanda dei convenuti di condanna degli attori alla rimozione dei detriti a loro cura e spese in quanto ciò lede il diritto di utilizzo del terreno in capo ai convenuti: si considera che ulteriori danni non vengono evidenziati e la domanda di inibire a questi ultimi "l'uso a qualsiasi titolo della porzione di terreno di proprietà attorea (cfr comparsa di risposta)" appare contraddittoria e comunque generica.

✓

Infine, si ribadisce il rigetto del ricorso dei convenuti in corso di causa in quanto le nuove fioriere apposte dagli attori non ledono il possesso altrui e costituiscono un semplice rifacimento di vecchi manufatti, come emerge dalla CTU 2.3.2004.

Attesa la conclusione della causa, stante la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate.

Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in quanto trattasi di consulenza relativa alla loro domanda cautelare poi respinta, nella misura già liquidata dal giudice.

Ai sensi di legge la sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

### PQM

il giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

respinge tutte le domande attoree;

condanna gli attori a rimuovere il materiale apposto sulla striscia di terreno di cui è causa;

respinge tutte le ulteriori domande dei convenuti;


compensa fra le parti le spese di lite;

pone a carico definitivamente dei convenuti le spese per la CTU, già liquidate dal giudice;

con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 13.7.2005

Il Giudice

The image shows a handwritten signature in black ink above a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a date, likely '13/07/2005'. Below the stamp, there is another handwritten signature or mark.